

# REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**



## MISURA 06

*“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”*

*(art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

## SOTTOMISURA 6.1

*“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”*

## TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.1.1

*“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”*

**BANDO PUBBLICO DD n. G04351 del 17/4/2024**

**REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014**

**DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017**

**SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL’AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO**

## 1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che ha abrogato il D.M. 2490/2017, di pari oggetto.

Le suddette disposizioni sono state prima recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 e successivamente modificate ed integrate dalla Determinazione Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 della quale in particolare rileva l'allegato 1 "Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento" e l'allegato 2 "Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Il presente sistema dei controlli si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 1, delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di generali" approvate con la DGR n. 147/2016.

Ancor più in particolare le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 6 - Sottomisura 6.1 – Tipologia di Operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"** - bando pubblico attivato con la DD n. G04351 del 17/4/2024 - del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione dei premi di primo insediamento a favore di giovani agricoltori.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (IC)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la Misura 6.1.1, sono identificati come singoli IC all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l'adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di "tipologia di operazione" e in conseguenza, per l'ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1. Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
2. Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"
3. Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"

Per le definizioni da applicarsi ai fini del presente documento sul sistema dei controlli si rinvia a quanto già riportato nell'articolo 3.1 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con la DGR n. 147/2016".

## 2. PRINCIPI GENERALI

### *Introduzione*

Tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi a ciascuna Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione devono essere preventivamente identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VCM, gli ICO sono individuati a livello di tipologia di operazione.

### *Regole per la determinazione della sanzione*

Di seguito, come specificati nella richiamata DD n. G9974/2019 si richiamano alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni:

#### 1. Casi di applicazione diretta della revoca totale del sostegno:

Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente se si riscontra il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 24.1, lettera e) del D.M. 1867/2018, l'autorità competente può individuare, con propri atti, eventuali inadempienze di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.

#### 2. Casi di valutazione del livello di inadempienza.

Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni dal PSR e dalle relative disposizioni attuative, oppure di altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.

Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.

Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.

Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Se viene accertata la ripetizione di un' inadempienza non "grave" che non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione, riferita all' inadempienza riscontrata, pari al doppio della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

*Verifiche connesse alla "ripetizione" dell' inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014).*

#### 1. Periodo di riferimento

A partire dai controlli effettuati dal 2020, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 (per es. nel 2021 si controlleranno comunque gli anni a partire dal 2016).

#### 2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione)

La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo, realizzazione completa dell'operazione, sottoscrizione del provvedimento di concessione, fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione, ecc.).

La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di efficienza energetica non interessano tutta la misura 4 ma solo la tipologia di operazione 4.1.3; i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

*Quando applicare le riduzioni (regola generale)*

Le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al controllo in loco e al controllo ex-post.

*Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.*

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. m. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

### **3. SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.**

Per la presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.1.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" non sono di applicazione le sanzioni previste all'articolo 63 del Reg (UE) n. 809/2014.

#### 4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il giovane agricoltore beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione dell'aiuto.

In applicazione dei Reg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 come da ultimo recepite dalla DD n. G9774/2019 si riporta di seguito, per la Misura 6 – Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” – Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del PSR 2014/2020 del Lazio una tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il giovane agricoltore beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, con indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza.

Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento della II° e ultima rata del premio e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post.

**TABELLA – Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni**

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p><i>Attivare il Piano di Sviluppo Aziendale preventivato entro nove mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione (IC27595 “avviamento del piano aziendale entro 9 mesi dalla concessione dell’aiuto”).</i></p>	<p>Il controllo amministrativo è svolto sulla domanda di pagamento della prima rata del premio. La verifica che le attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale siano state attivate nei tempi previsti viene effettuata sulla base della documentazione che il giovane agricoltore deve presentare via PEC all’ADA competente per territorio. Il giovane agricoltore è tenuto a comprovare l’inizio delle attività con una formale dichiarazione di inizio lavori corredata di elementi tecnici probatori (fatture, ordini di acquisto, avvenuti pagamenti, documentazione fotografica, ecc.).</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo.</p>
<p><i>Procedere alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione (IC27597 “corretta attuazione del piano aziendale”).</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Viene verificato se le attività e gli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale (“business plan” e relazione tecnica) approvato sono realizzati in modo corretto e completo. Verifica, sulla base della documentazione presentata e delle verifiche in situ, delle attività e degli investimenti realizzati e della loro coerenza e conformità con il piano di sviluppo aziendale sulla base del quale è stato concesso il contributo. Verifica che il piano di sviluppo aziendale sia stato realizzato entro i 36 mesi successivi al provvedimento di concessione del contributo.</p>	<p>Decadenza dell’aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Si applica la decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale non sia completato nei 36 mesi concessi per la sua realizzazione e nel caso in cui le attività e gli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale vengono complessivamente realizzati, intesi quale realizzazione fisica, per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati (TABELLA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - Investimenti non agevolabili) previsti nel piano approvato. Nel caso la percentuale di realizzazione fisica degli investimenti/interventi programmati sia superiore al 70% ma minore del 90% si applica una decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo “Valutazione del livello di inadempienza”</p>
<p><i>Essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali entro e non oltre 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione (IC63277 “Possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali”).</i></p>	<p>Il controllo del requisito, se non già verificato nel controllo amministrativo della domanda di sostegno, è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Viene verificato, sulla base della documentazione presentata dal giovane agricoltore (titolo di studio, attestato di frequenza a corsi professionali, iscrizione e versamenti INPS, ecc.), il rispetto del requisito relativo al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, come</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

	definito nel bando pubblico (DD. n. G04351/2024 art.4 punto 2.)	
<i>Acquisizione da parte del giovane agricoltore del titolo di "agricoltore attivo" (art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, acquisendone il relativo titolo (IC27600 "essere un agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di data di adozione del provvedimento di concessione").</i>	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi ed in loco sulla domanda di pagamento. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post. Per la verifica del possesso del requisito si tiene conto dell'iscrizione della qualifica di "agricoltore attivo" nel fascicolo unico aziendale del beneficiario.	Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
<i>Il giovane agricoltore deve ottenere l'iscrizione definitiva all'INPS entro e non oltre i 36 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento (IC27601 "completamento iscrizione INPS").</i>	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Viene verificata, presso l'ente previdenziale, l'effettiva ed avvenuta iscrizione all'INPS da parte del giovane agricoltore.	Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
<i>Il giovane agricoltore deve essere in possesso, entro 36 (trentasei) mesi successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii e di essere nelle condizioni di ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD); (IC27602 "acquisizione della qualifica di IAP di cui al D.LGS 99/2004 e ss.mm.ii.")</i>	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post. Il requisito viene verificato con l'attestazione della qualifica di IAP/CD rilasciata dal comune capofila.	Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
<i>Mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno (IC27608 "disponibilità della azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno").</i>	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.  Le verifiche sono svolte sulle consistenze territoriali del F.A. Nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale preveda la realizzazione di investimenti strutturali da realizzarsi su superfici in possesso al giovane agricoltore deve essere esplicitamente riportato, nei relativi atti di possesso, il consenso del proprietario. Nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, comunque disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso	Decadenza dell'aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.  Nel caso in cui l'azienda ove è avvenuto l'insediamento subisca, nel periodo di impegno, una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale maggiore del 40% o nel caso in cui la superficie che residua ha una PLS, come calcolata al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificata in fase di ammissibilità, inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000 per le zone montane) ed inoltre, se dette inadempienze perdurano da oltre un anno a decorrere dal momento in cui viene accertata l'inadempienza a quello del controllo, si applica la decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto.  Nel caso la riduzione sia inferiore al 40% e la superficie residua garantisca comunque una PLS maggiore a quella prevista quale requisito di ingresso o dette inadempienze siano accertate per un periodo inferiore ad un anno, si applica una decadenza parziale

	<p>il giovane deve presentare annualmente la scheda di validazione del F.A.</p>	<p>dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Valutazione del livello di inadempienza". La mancata presentazione annuale delle schede di validazione del fascicolo aziendale, nei casi ove ricorre tale obbligo, comporta una decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 4.1 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello d'inadempienza".</p>
<p><i>Il giovane agricoltore deve rispettare l'obbligo, in qualità di "capo unico" dell'azienda, di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione (IC27606 "insediamento come capo azienda").</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito, compatibilmente con il periodo di impegno, viene verificato anche in sede di controllo ex-post. Viene verificato che il giovane agricoltore, per il periodo di vincolo (5 anni), sia in possesso di un fascicolo aziendale ed una partita IVA attivi e che, inoltre, mantenga il titolo di agricoltore attivo ed il titolo di IAP/CD.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p><i>Il giovane agricoltore deve rispettare l'obbligo di condurre l'azienda per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto (IC27607 "il giovane agricoltore deve rispettare l'obbligo di condurre l'azienda per un periodo pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto").</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito, compatibilmente con il periodo di impegno, viene verificato anche in sede di controllo ex-post. Verificare sul Fascicolo Aziendale che il beneficiario conduca l'azienda agricola, per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data dell'atto di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p><i>Garantire, nel caso in cui l'insediamento sia avvenuto in una società di persone o capitali o in una cooperativa, per l'intero periodo di impegno ovvero per i 5 (cinque) anni successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione, un controllo efficace in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari della società (IC63276 "mantenimento delle condizioni relative al controllo e alla gestione in ambito societario previste per l'accesso alla misura").</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito, compatibilmente con il periodo di impegno, viene verificato anche in sede di controllo ex-post. Le verifiche relative all'obbligo vengono effettuate, al momento del controllo, accertando la sussistenza del requisito sulla base delle disposizioni recate dal bando pubblico (DD n. G04351 del 17/4/2024, articolo 4, punto 8).</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

<p><i>Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione (IC15552 "Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione").</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall'Amministrazione.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del 5% del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 4.1 "Riduzioni del premio.</p> <p>Valutazione del livello di inadempienza" In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito all'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita <b>diffida</b> a trasmettere i dati completi entro <b>15 giorni</b> lavorativi dalla data di notifica della diffida.</p> <p>La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% del premio.</p>
<p><i>Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'insediamento in azienda (IC63275 "Assenza di doppio Finanziamento").</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Viene verificato nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multi aiuti e altre banche dati), se il giovane agricoltore ha percepito altri aiuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p><i>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo" art. 20 del bando pubblico DD n.G04351 del 17/4/2024).</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 4.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza".</p> <p>Come stabilito dalla DGR 133/2017 l'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore.</p> <p>Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio.</p>
<p><i>Presentare la domanda di pagamento a saldo ovvero della seconda rata del premio entro e non oltre il termine dei 36 mesi successivi alla data di</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

<p><i>notifica del provvedimento di concessione.</i> <b>(IC27663</b> “Presentare la domanda di pagamento a saldo ovvero della seconda rata del premio entro e non oltre il termine dei 36 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione”).</p>	<p>Viene verificata, sul sistema SIAN, la presentazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio.</p>	
<p><i>Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale</i> <b>(IC16907</b> “Comunicare, pena la decadenza dall'aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo “Valutazione del livello di inadempienza.</p>
<p><i>In caso il beneficiario abbia ottenuto il punteggio in quanto "Azienda aderente ad Organizzazioni di produttori o ad altri organismi associati riconosciuti", verificare che tale requisito sia garantito fino alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale</i> <b>(IC63278</b> “Mantenimento del punteggio attribuito”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di sostegno e sulla domanda di pagamento del saldo, Viene verificato se il beneficiario, è iscritto all'OP o ad altri organismi riconosciuti validi per l'attribuzione del relativo punteggio. L'iscrizione deve essere mantenuta fino alla conclusione del piano di miglioramento aziendale.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. <b>Esclusivamente nel caso in cui il punteggio contribuisca al raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando.</b></p>
<p><i>Rispetto della tempistica per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata del premio</i> <b>(IC63339</b> “Rispetto delle tempistiche per la presentazione della prima rata del premio”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento. Verificare che la domanda di pagamento per la prima rata del premio sia stata presentata entro i tempi stabiliti indicati nell'atto di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p><i>Veridicità delle informazioni e dei requisiti forniti dal beneficiario per l'accesso al premio</i> <b>(IC38962</b> “Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento. Accertare che il beneficiario non crei artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici, nonché non presenti prove false per ricevere l'aiuto oppure ometta per negligenza di fornire le necessarie informazioni.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

#### 4.1 RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" e nel provvedimento di concessione del contributo:

**IMPEGNO:** *procedere alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione (ICO 27597 "Corretta attuazione del Piano Aziendale").*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati (realizzazione fisica) per una quota compresa tra 80,1% e 90% del costo totale degli investimenti programmati.	Non si applica
Medio (3)	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati per una quota compresa tra il 70,1% e 80% del costo totale degli investimenti programmati.	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati (realizzazione fisica) per una quota compresa tra il 70,1% e 80% del costo totale degli investimenti programmati.	Non si applica
Alto (5)	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati.	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati (realizzazione fisica) per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati.	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati (realizzazione fisica) per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati.

**IMPEGNO:** *mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene effettuato l'investimento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. (ICO 27608 "Disponibilità della azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto").*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 10% e il >25%	Non si applica
Medio (3)	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Non si applica
Alto (5)	Riduzione della SAU aziendale >40% o azienda con superficie residua con PLS inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000 per le zone montane)	Riduzione della SAU aziendale >40% o azienda con superficie residua con PLS inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000 per le zone montane)	Mancato rispetto dell'obbligo di mantenere la disponibilità dell'azienda per un periodo maggiore di un anno, rispetto al momento del controllo

**IMPEGNO:** Mancata presentazione delle schede di validazione (ICO 27608 “Disponibilità della azienda ove avviene l’insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto”).

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Mancata presentazione delle schede per un anno
Medio (3)	Mancata presentazione delle schede di valutazione	Mancata presentazione delle schede di valutazione	Mancata presentazione delle schede per più di tre anni
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

**OBBLIGO:** *Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio (IC15552 “Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell’operazione o necessari al sistema di valutazione”)*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Medio (3)	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

**OBBLIGO:** *Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 20 del bando pubblico DD n. G04351 /2024) (IC19798 “Adeguate pubblicità dell’investimento - controllo ex-post”)*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

**OBBLIGO:** *Comunicare le cause di forza maggiore e di circostanza eccezionale (IC16907 “Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale”)*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

#### 4.2 MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Nella tabella “Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni” di cui al precedente capitolo 4, sono stati individuati e descritti gli impegni ed obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare con indicazione della sanzione, riduzione o esclusione dall’aiuto, nel caso di inadempienza.

Nel capitolo 4.1 “Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza” sono stati individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio, con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per detti impegni/obblighi l’inadempienza non comporta la decadenza totale con esclusione dall’aiuto, bensì una riduzione del sostegno calcolata in funzione del livello di inadempienza (basso = 1; medio =3; alto =5), in termini di gravità, entità e durata, nel rispetto della matrice (griglia) definita per ciascun impegno/obbligo.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell’inadempienza agli impegni ed altri obblighi sopra descritti, si dovrà tener conto della **gravità**, dell’**entità**, della **durata** e della **ripetizione** dell’inadempienza. Come già esplicitato nella richiamata DGR 133/2017, la **gravità** dell’inadempienza dipende in particolare dalle conseguenze che l’inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all’obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, l’**entità** dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme, mentre la **durata** è collegata al periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza. La valutazione del livello di inadempienza e la relativa quantificazione della riduzione in termini sanzionatori, risponde ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, pertanto, sono stati individuati degli indicatori al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata, posti tra loro in relazione nella matrice: livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

Nel caso in cui l’importo cumulato delle sanzioni relative ad inadempienze che comportano riduzioni dell’aiuto superiori all’importo della domanda di pagamento si procede, oltretutto al mancato pagamento dell’importo richiesto, anche al recupero delle somme in eccesso per un importo pari alla differenza tra le sanzioni cumulate e l’importo del pagamento finale, maggiorate degli interessi.

In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della ‘matrice’ suddetta. Qualora sia accertata **un’inadempienza di livello “Alto” (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno** per la misura/sottomisura/tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni/obblighi non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell’intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Per il calcolo della media si fa riferimento al numero complessivo degli indicatori e pertanto la media si calcola sempre dividendo il punteggio ottenuto per il fattore 3. Al punteggio medio, così ricavato, si abbineranno le corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 < x < 5,00$	10%

Pertanto in caso di applicazione di riduzioni del premio calcolate secondo le modalità suddette si procede alla rimodulazione del premio tenendo conto che il montante di riferimento al quale

rapportare la riduzione percentuale (3%-5%-10%) è sempre il contributo pubblico totale (premio) concesso e non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

Pertanto nel caso della presente misura/sottomisura/tipologia di operazione la riduzione percentuale va sempre riferita al valore del premio (pari a 50.000 euro per insediamenti in zona ordinaria, e a 70.000 euro per insediamenti in zona svantaggiata).

*Il calcolo della riduzione, calcolata in percentuale, e la relativa decurtazione dell'aiuto viene sempre effettuata in sede di valutazione istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale (II° rata del premio).*

### **Esempio:**

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento della seconda rata del premio, nel caso specifico per un contributo di 21.000 euro, relativamente al premio di 70.000 euro complessivi. A tale ultimo importo si applicheranno le eventuali riduzioni a seguito di inadempienze non gravi, ovvero quelle che non comportano la decadenza totale con l'esclusione dall'aiuto.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per l'impegno relativo a "mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno" . per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livello di inadempienza	di	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)				
Medio (3)		3	3	
Alto (5)				5

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata:  $x = (3+3+5)/3 = 3,66$  che viene arrotondato a 3,6.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo:  $3,00 \leq x < 4,00$ , che corrisponde ad una riduzione pari al 5 % dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato:

$CL = 70.000 - (70.000 * 5\%) = 70.000 - 3.500 = 66.500$  e pertanto con la domanda di pagamento della seconda rata del premio potranno essere corrisposti al giovane agricoltore 17.500 euro a fronte dei 21.000 richiesti.